**DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44**

**Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e**

**del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva**

**2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori**

**contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o**

**mutageni durante il lavoro. (20G00062)**

*(GU n.145 del 9-6-2020)*

 Vigente al: 24-6-2020

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

 Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro

i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

durante il lavoro;

 Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in

particolare l'articolo 1 e l'allegato A, punto 11;

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

e, in particolare il Titolo IX, Capo II, concernente la protezione

dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;

 Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

 Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

nella riunione del 31 marzo 2020;

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 21 maggio 2020;

 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri

della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'economia e delle finanze e della salute;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il medico competente

fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza

sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni,

segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e'

cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario

per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico

competente fornisce, altresi', al lavoratore indicazioni riguardo

all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo

la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di

salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze

scientifiche.».

 Art. 2

 Modifiche agli allegati XLII e XLIII

 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

 Art. 3

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono

all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Amendola, Ministro per gli affari

 europei

 Catalfo, Ministro del lavoro e

 delle politiche sociali

 Bonafede, Ministro della giustizia

 Di Maio, Ministro degli affari

 esteri e della cooperazione

 internazionale

 Gualtieri, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 Allegato I

 ALLEGATO XLII

 Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

Elenco di sostanze, miscele e processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici

 presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante

 il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool

 isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.

6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina

 respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

 Allegato II

 Allegato XLIII

 Valori limite di esposizione professionale

 Parte di provvedimento in formato grafico